

Bruxelles, 6 febbraio 2017 (OR. en)

5750/1/17 REV₁

SCH-EVAL 35 FRONT 37 COMIX 70

Fascicolo interistituzionale: 2017/0014 (NLE)

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	5465/1/17 REV 1; 5642/17; 5660/17
Oggetto:	Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

- In conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen¹, il 12 maggio 2016 il 1. Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione ((UE) 2016/894) del Consiglio recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
- 2. L'11 novembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione ((UE) 2016/1989) del Consiglio recante raccomandazione per la *proroga* del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
- 3. Il 30 gennaio 2017 la Commissione ha trasmesso una seconda proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (5465/1/17 REV 1).

Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone ("codice frontiere Schengen").

- 4. I consiglieri GAI, alla presenza dei membri del comitato misto Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, hanno discusso la proposta il 30 gennaio 2017 e introdotto alcune lievi modifiche al testo.
- 5. Il 1º febbraio 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato la proposta sulla scorta del documento 5642/17 e l'ha approvata in vista dell'adozione da parte del Consiglio come punto "A" il 7 febbraio 2017. Il testo ai fini dell'adozione definitiva figura nel documento 5660/17.
- 6. Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio riportato nel documento 5660/17.

Si noti che la Grecia, l'Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia hanno espresso l'intenzione di votare contro. Si noti anche che la Bulgaria, Cipro e la Polonia hanno manifestato l'intenzione di astenersi.

La Grecia, la Slovenia e l'Ungheria hanno trasmesso le dichiarazioni qui allegate, annunciate al Comitato dei rappresentanti permanenti del 1º febbraio 2017, affinché siano iscritte nel processo verbale del Consiglio.

2 DG D1A IT

Dichiarazione della Grecia

La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali per un ulteriore periodo temporaneo di tre mesi si basi tra l'altro sul presupposto che "in Grecia si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari e, in base alle tendenze osservate in passato, gli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari di migranti provenienti dalla Grecia restano esposti ai rischi derivanti da tali spostamenti irregolari".

La Grecia sottolinea che non esistono prove concrete di movimenti secondari dal suo territorio verso quello di altri Stati membri dell'UE. Dalla valutazione del novembre 2015, tutti i controlli di frontiera e i pattugliamenti a tutti i valichi di frontiera della Grecia sono stati ulteriormente rafforzati. Tra l'altro, nell'ambito dell'operazione nazionale "SARISA", la Grecia ha adottato tutte le misure necessarie, in stretta cooperazione con Frontex, per prevenire e dissuadere qualsiasi tentativo di fuga dalla parte continentale verso il nord, anche verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La situazione è oggetto di un monitoraggio costante ed è considerata sostenibile.

Nel quadro del suo piano d'azione, inoltre, la Grecia è riuscita ad attuare pienamente, tempestivamente e in modo efficace quasi tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione² e dal Consiglio³ come indicato nel considerando (5). La Grecia rammenta pertanto che l'articolo 29 del CFS può essere attivato quale misura di ultima istanza e solo quando siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e la Commissione concluda che il funzionamento globale dello spazio Schengen è messo a rischio a causa di carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne.

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24.2.2016, recante raccomandazione sulle misure specifiche che la Repubblica ellenica deve adottare, a seguito della relazione di valutazione del 2 febbraio 2016.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, 12 febbraio 2016 (5809/16 SCH-EVAL 17 FRONT 51 COMIX 81)

Le domande di asilo non possono inoltre essere considerate un elemento pertinente per la proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne e la Grecia non vede la logica alla base dell'affermazione della Commissione secondo cui i cinque Stati membri che svolgono controlli alle frontiere interne dovrebbero riferire sul numero di domande di asilo ricevute dagli Stati Schengen di cui al considerando (14).

La Grecia ritiene che la proroga dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen non possa essere giustificata a titolo della base giuridica dell'articolo 29 del codice Schengen e che inoltre manchi di proporzionalità.

In tale contesto, la Grecia non può dare il proprio accordo sulla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

La Repubblica di Slovenia non dà il suo appoggio alla proposta della Commissione relativa alla proroga dei controlli di frontiera alla frontiera interna terrestre tra Austria e Slovenia per altri tre mesi.

La Commissione europea giustifica il permesso di prorogare i controlli di frontiera temporanei per gli stessi Stati membri e le stesse sezioni di frontiera con l'esigenza di affrontare adeguatamente la grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di migranti irregolari. Inoltre, quali motivazioni della proposta della Commissione sono state citate le misure necessarie per l'attuazione del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il numero di richiedenti asilo in Grecia.

La Slovenia non può sostenere l'ulteriore proroga dei controlli di frontiera, in particolare per quanto riguarda la frontiera tra la Slovenia e l'Austria, in quanto i fatti pertinenti non giustificano più l'esigenza di proseguire il controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri. La guardia di frontiera e costiera europea è stata istituita e svolge i compiti previsti dal nuovo quadro giuridico e la dichiarazione UE-Turchia è in fase di attuazione. La Grecia ha compiuto notevoli progressi e gestisce la migrazione illegale in modo considerevolmente migliore rispetto al passato, come dimostra il consistente calo del numero di migranti irregolari che si spostano lungo la rotta dei Balcani occidentali.

Le minacce allo spazio Schengen possono essere giustificate in modo oggettivo dai dati statistici ufficiali sull'attraversamento illegale delle frontiere, che hanno gravi ripercussioni sulla sicurezza interna di un determinato Stato. Il numero totale di persone accolte dalle autorità austriache nel 2016, pari a 76 individui, non può essere considerato un ordine di grandezza tale da dar corpo a questa minaccia.

La Repubblica di Slovenia ha attuato pienamente l'ordinamento giuridico Schengen, e continuerà a farlo in futuro. È convinta che le circostanze attuali non giustifichino più l'interferenza radicale nei valori fondamentali dell'ordinamento Schengen sotto forma di controlli alle frontiere interne e si oppone quindi all'adozione della presente raccomandazione.

Dichiarazione dell'Ungheria

Riconoscendo che la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale rappresenta ancora la sfida più importante per l'Unione europea, l'Ungheria ricorda la dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione adottata il 3 febbraio 2017, in cui si afferma che sulla rotta del Mediterraneo orientale, nell'ultimo quadrimestre del 2016, nonostante il persistere delle pressioni, gli arrivi sono diminuiti del 98% rispetto all'anno precedente. L'Ungheria ritiene che la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen prospetti misure in relazione alla rotta dei Balcani occidentali -praticamente chiusa- e pertanto crei difficoltà inutili e comporti oneri e costi economici elevati per i cittadini e gli operatori economici dell'UE nella regione. L'Ungheria non è quindi in grado di appoggiare l'adozione della proposta.

L'Ungheria desidera ricordare che le relazioni sull'esito del controllo alle frontiere interne dei cinque Stati membri interessati non sono state precedentemente messe a disposizione degli altri Stati membri. Inoltre la proposta della Commissione non contiene dati provenienti da queste relazioni. I fatti e i dati a disposizione non giustificano né la necessità o la proporzionalità delle misure proposte né il mantenimento dei controlli temporanei di frontiera alle specifiche sezioni delle frontiere interne.

La proroga dei controlli a talune sezioni delle frontiere interne non può essere considerata temporanea, né una misura eccezionale o proporzionata e può condurre al lento disfacimento dello spazio Schengen. Secondo l'Ungheria la proposta non è né legittima né giuridicamente motivata. Inoltre arreca soltanto difficoltà inutili alle persone che godono del diritto dell'Unione alla libertà di circolazione.

6

IT